ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL

L'art. 5 del D.L. 38/2000 ha stabilito l'estensione dell'assicurazione obbligatoria Inail ai lavoratori parasubordinati ovvero che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente d.l. (e cioè dal 15/3/2000) sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati nell'art.49 c.2 lettera a) del TUIR qualora svolgano le attività previste dall'art. 1 del D.P.R. 1124/65".

In sintesi, i lavoratori parasubordinati sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione non riguarda tutti i lavoratori, ma solo quelli che svolgono un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela e coloro che esercitano le proprie mansioni (non occasionalmente) su veicoli a motore condotti personalmente.

Ancora l'art. 5 del D.L. 38/2000 stabilisce che il committente è tenuto ad effettuare tutti gli adempimenti ai quali è tenuto il datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.

Tra questi secondo la Circolare INAIL 32/2000 e la Nota del Ministero del Lavoro del 4 gennaio 2001, c'è anche l'obbligo di registrare i lavoratori parasubordinati sul libro matricola e sul libro paga vidimato (ovviamente solo per i lavoratori assicurati).

Il premio da versare all'INAIL, calcolato sui compensi effettivamente percepiti entro un minimale ed un massimale annuo.

Se il rapporto ha durata inferiore all'anno si rapporta il compenso ai mesi di durata del contratto, si confronta il valore con il minimale mensile ed il massimale mensile.

Il minimale ed il massimale sono riferiti in capo al soggetto percettore, quindi rispetto a tutti i compensi da esso percepiti nell'anno anche da committenti diversi.

Quindi se non si ha un unico rapporto con un unico committente ma più rapporti con committenti diversi, il collaboratore deve comunicare a ciascun committente i compensi stabiliti dai vari contratti. Ogni committente calcola la quota di propria competenza come previsto dalla Circolare Inail n. 32 dell'11.4.2000.

Contrariamente ai lavoratori dipendenti, per i quali l'aliquota è totalmente a carico del datore di lavoro, per i parasubordinati il premio assicurativo è ripartito tra committente (due terzi) e lavoratore (un terzo), segue il medesimo procedimento applicato al contributo previdenziale (rivalsa per 1/3 da parte del committente) e rientra a tutti gli effetti tra i "contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge".

^^^^^^

INAIL - Vidimazione Libri Obbligatori

L'istituzione e la tenuta dei libri paga e matricola costituisce il presupposto essenziale per l'adempimento, da parte delle aziende, dei principali obblighi che derivano dal rapporto di lavoro.

La normativa:

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DPR 30 giugno 1965 n.1124, "T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", i datori di lavoro, committenti e altri assicuranti sono obbligati alla tenuta di:

• un libro matricola, nel quale devono essere iscritti, nell'ordine cronologico di assunzione e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i lavoratori occupati.

• un libro paga, nel quale sono indicati, in riferimento ad ogni lavoratore gli elementi che compongono la retribuzione, le ritenute e gli ANF corrisposti.

I soggetti esonerati dalla tenuta dei libri regolamentari sono:

- i datori di lavoro, i soci e i familiari di aziende individuali artigiane, che svolgono la loro attività senza occupare lavoratori dipendenti o collaboratori;
- i soggetti che si avvalgono dell'elaborazione e conservazione dei dati su supporti informatici;
- le imprese italiane per i lavoratori italiani operanti presso sedi ubicate all'estero;
- <u>le Pubbliche Amministrazioni che provvedono alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli paga.</u>

Prima di essere messi in uso, i libri regolamentari di matricola e paga devono essere numerati in ogni pagina e vidimati dall'INAIL, se l'azienda occupa anche un solo lavoratore soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o all'INPS negli altri casi. La tenuta dei libri paga e matricola può avvenire utilizzando il tradizionale sistema a libro. Tuttavia, con il Decreto 30 ottobre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2002, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, modificando le disposizioni contenute nel DPR 1124/1965, ha stabilito le modalità per la tenuta dei libri paga e matricola anche a fogli mobili ovvero su supporto magnetico.

Con l'utilizzo di fogli mobili sostitutivi dei libri matricola e paga, il datore di lavoro non è esonerato dalla preventiva numerazione dei fogli da utilizzare e dalla successiva vidimazione con una delle seguenti modalità:

- Vidimazione eseguita in modo manuale e tradizionale dei fogli mobili;
- Vidimazione effettuata in fase di stampa tipografica dei moduli (fogli mobili);
- Vidimazione in fase di stampa laser dei moduli (fogli mobili).

Gli Utenti che intendono utilizzare il sistema della stampa laser sono tenuti a presentare una iniziale richiesta di autorizzazione, tramite moduli predisposti dall'Istituto assicuratore.

Alla richiesta vanno allegati:

- il fac-simile dei fogli paga (cedolini), recante il logo dell'Istituto, scaricabile dal sito web;
- il fac-simile del prospetto riepilogativo dei fogli paga elaborati mensilmente.

MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO UTILE ALLA DETERMINAZIONE DEL PREMIO INAIL per i Collaboratori coordinati e continuativi .

Si ricorda che i minimali ed i massimali di rendita vengono rivaluti con decorrenza dal 1^ luglio di ogni anno.

I nuovi valori:

Periodo 1/1 - 30/6/2008:

Minimale mensile : €Massimale mensile : €

Periodo 1/7/2008 - 30/6/2008 :

Minimale mensile : €Massimale mensile : €

Si evidenzia, così come stabilisce l'INAIL, che l'unità minima di determinazione dell'imponibile è il mese; pertanto anche se il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa inizia o termina in corso di mese, il premio è dovuto per l'intera mensilità, senza doverlo rapportare a valori giornalieri.

L'aliquota del premio INAIL dovuto da questa Università, per l'anno 200_ è del _____ per mille, a cui aggiungere l'1 per cento.

L'onere contributivo è ripartito in misura pari a :

- 2/3 a carico del committente
- 1/3 a carico del collaboratore.

Segue esempio di determinazione dell'imponibile utile alla calcolo del premio assicurativo dovuto per l'anno 2007:

1) Esempio:

Decorrenza contratto :1/1-30/6/2007
 Compenso complessivo : €. 5.000,00

• Compenso medio mensile : € 5.000,00/6(mesi) = 833,33

PERIODO	COMPENSO MEDIO MENSILE	MINIMALE	MASSIMALE	IMPONIBILE
Gennaio 2007	833,33	1068,55	1984,45	1068,55
Febbraio 2007	833,33	1068,55	1984,45	1068,55
Marzo 2007	833,33	1068,55	1984,45	1068,55
Aprile 2007	833,33	1068,55	1984,45	1068,55
Maggio 2007	833,33	1068,55	1984,45	1068,55
Giugno 2007	833,33	1068,55	1984,45	1068,55

2) Esempio:

Decorrenza contratto :1/1-30/6/2007
Compenso complessivo : €. 40.000,00

• Compenso medio mensile : € 40.000,00/6(mesi) = 6.666,66

PERIODO	COMPENSO MEDIO MENSILE	MINIMALE	MASSIMALE	IMPONIBILE
Gennaio 2007	6.666,66	1068,55	1984,45	1984,45
Febbraio 2007	6.666,66	1068,55	1984,45	1984,45
Marzo 2007	6.666,66	1068,55	1984,45	1984,45

Aprile 2007	6.666,66	1068,55	1984,45	1984,45
Maggio 2007	6.666,66	1068,55	1984,45	1984,45
Giugno 2007	6.666,66	1068,55	1984,45	1984,45
	11.906,70			

Supponendo un'aliquota del premio INAIL dovuto dall' Università, per l'anno 2007 è del 5 per mille, a cui aggiungere l'1 per cento.

L'onere contributivo è ripartito in misura pari a :

• 2/3 a carico del committente

• 1/3 a carico del collaboratore.

TOTALE IMPONIBILE €. 11.906,70

PREMIO DOVUTO : €. 59,54 [(11907*5)/1000]

+ <u>€. 0,60</u> (59,54*1%)

€. 60,14